

Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

La proposta di legge di modifica della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 si colloca nell'ambito del processo di attuazione della l.r. 22/2015 recante "*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014*", che ha previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale e che, in particolare, all'art. 1, comma 4 ha stabilito che la "*Giunta regionale entro il 31 dicembre 2015 adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore.*"

Mentre nel testo vigente della l.r. 32/2002 la Regione esercita la funzione di indirizzo e programmazione in materia di orientamento e formazione professionale, attività che vengono gestite a livello territoriale dalle Province, con la presente proposta si trasferiscono alla Regione stessa anche l'attuazione e la gestione diretta degli interventi.

Vengono inoltre inserite limitate disposizioni non strettamente correlate al riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale: in particolare vengono disciplinati i tirocini estivi di orientamento, è inserita l'educazione tra le materie oggetto della concertazione istituzionale e sociale e, in materia di apprendistato, è stata recepita la nuova disciplina statale.

Si illustrano di seguito le modifiche riguardanti i singoli articoli della proposta.

L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 32/2002 per esplicitare che anche l'orientamento rientra tra gli obiettivi delle politiche di intervento regionali.

Lo stesso articolo modifica il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 32/2002 per inserire il principio di adeguatezza, in quanto il riferimento al solo principio di sussidiarietà contenuto nel testo vigente non appare più conforme all'impianto complessivo che la legge assume con le modifiche proposte.

E' infine modificato il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 32/2002 come segue:

- si apporta un correttivo di carattere terminologico alla lettera c), utilizzando l'espressione "*offerta di istruzione statale*" anziché "*offerta di istruzione pubblica*";
- si sostituisce la lettera i ter) e si inserisce la lettera i ter 1) per comprendere i cittadini italiani e stranieri sottoposti a misure privative o limitative della libertà personale tra i destinatari delle azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative e anche i minori stranieri non accompagnati per le azioni finalizzate alla pari opportunità e qualità della formazione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 13 bis della l.r. 32/2002 relativo al sistema regionale di istruzione e formazione in conseguenza della riacquisizione da parte della Regione delle competenze in materia di formazione. In particolare, con deliberazione della Giunta regionale sono definite le linee generali di riferimento per gli interventi di istruzione e formazione che saranno realizzati dalla Regione (le esclusioni sono rappresentate dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e dalla formazione post-laurea, che seguono una disciplina nazionale). Tale deliberazione è approvata sentita la Commissione Regionale Permanente Tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.

Gli **articoli da 3 a 6** riguardano modifiche relative ad esigenze di coordinamento e di razionalizzazione del testo.

L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 per integrare l'elenco dei soggetti che possono attivare i tirocini non curriculari con gli Istituti tecnici superiori (ITS).

L'articolo 8 inserisce l'art. 17 quinquies 1 nella l.r. 32/2002 per disciplinare i tirocini estivi di orientamento al fine di colmare un vuoto normativo che era stato determinato dall'ultima modifica della l.r. 32/2002 apportata dalla l.r. 59/2014.

In particolare, si introduce la definizione di tirocini estivi di orientamento, si individuano i soggetti promotori, i destinatari e la durata, mentre per la definizione dei restanti aspetti della disciplina viene fatto rinvio ad una deliberazione della Giunta regionale, che può stabilire specifiche deroghe alla normativa vigente in materia di tirocini non curriculari con riferimento al rimborso spese e al numero di tirocini attivabili dai soggetti ospitanti.

Per quanto riguarda i soggetti promotori, la pdl dispone che i tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università.

Rispetto ai beneficiari e alla durata, viene stabilito che il tirocinio estivo di orientamento è a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all'università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale e che si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, formativo o accademico e l'inizio di quello successivo per una durata non superiore a tre mesi.

Viene inoltre stabilito che i periodi di apprendimento mediante esperienze in contesti lavorativi effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

L'articolo 9 modifica i commi 1 e 2 dell'art. 23 della l.r. 32/2002, che ha ad oggetto la Commissione regionale permanente tripartita, per comprendere l'educazione tra le materie sottoposte alla procedura di concertazione con le parti sociali.

L'articolo 10 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 24 della l.r. 32/2002, che ha ad oggetto il Comitato di coordinamento istituzionale, per estendere l'ambito della concertazione istituzionale alla materia dell'educazione. Conseguentemente il comma 4 prevede che i rappresentanti delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, di cui all'art. 6 ter della l.r. 32/2002, entrino a far parte del Comitato, secondo modalità che saranno individuate nel regolamento attuativo.

L'articolo 11 inserisce il comma 1 bis nell'articolo 28 della l.r. 32/2002 stabilendo che la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento e formazione professionale.

L'articolo 12 abroga il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 32/2002, che attribuiva alle Province la titolarità delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, nonché, conseguentemente, il comma 5 che assegnava alle stesse la funzione di integrare le funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.

E' infine abrogato il comma 7 dell'articolo 13, in coerenza l'attuale assetto istituzionale.

L'articolo 13 modifica l'articolo 32 per introdurre una modifica di carattere meramente manutentivo in tema di apprendistato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Con la norma finale dell'**articolo 14** è stabilito il termine di centottanta giorni per l'adeguamento del regolamento attuativo alle disposizioni previste dalla proposta di legge.

L'**articolo 15** stabilisce l'entrata in vigore della legge dal 1° gennaio 2016.

Il provvedimento non comporta nuove spese a carico del bilancio regionale.